

guito di segnalazione da parte di qualsiasi persona e da associazioni senza scopo di lucro, rilevano casi di inosservanza delle norme di cui al comma 1, sono tenuti a trasmettere specifico rapporto al capo del Compartimento dell'A.N.A.S. territorialmente competente. Il rapporto, cui viene allegata dettagliata relazione da parte dell'indicato ufficio statale periferico, viene trasmesso entro trenta giorni al ministero dei Lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.



4. L'esercizio del potere di diffida nei riguardi dell'ente proprietario della strada deve essere esercitato dal ministro dei Lavori pubblici, quando ne ricorrano le condizioni, anche d'ufficio.

5. da abrogare

6. Il provvedimento di diffida deve indicare i casi accertati di inosservanza, senza che sia necessario specificare la fonte di informazione o la denuncia, le prescrizioni normative che si ritengono violate e gli interventi ritenuti necessari per ovviarvi. E' fissato il termine, che non può essere, in genere, **inferiore ai 15 giorni** entro il quale l'ente proprietario deve ottemperare alla stessa. **In caso di grave pericolo per la sicurezza**, il termine indicato può essere motivatamente ridotto **fino a 7 giorni**.

7. Il provvedimento di diffida deve essere notificato all'ente proprietario della strada inadempiente secondo le vigenti disposizioni di legge.

8. Qualora l'ente gestore della strada non vi provveda entro il termine fissato dal Ministero, quest'ultimo vi provvede entro 15 giorni.

9. La procedura per la rimozione è finanziata dalle sanzioni erogate direttamente dal Ministero agli enti gestori e/o proprietari della strada attraverso un'ordinanza - ingiunzione a carico dell'ente diffidato, al fine di rivalersi di tutte le somme erogate per l'esecuzione delle stesse fissando il termine del pagamento, nonché dalle sanzioni amministrative di cui al punto 3 dell'art. 45 del codice della strada. In caso di inadempienza nel termine fissato, l'ordinanza-ingiunzione acquista immediata efficacia esecutiva ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Art. 74 del Regolamento di attuazione (Art. 37 Codice della strada) (Ricorso contro provvedimenti relativi alla segnaletica)

1. Il ricorso, previsto dall'articolo 37, comma 3, del Codice, è proposto, nel termine di sessanta giorni, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, **dalla data di installazione del cartello univocamente determinata dal verbale di affissione redatto dall'ente proprietario.**

Il ricorso deve contenere, oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Il ricorso è notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del ministero dei Lavori pubblici, e all'ente competente all'apposizione della segnaletica, giusta quanto dispone l'articolo 37 del Codice.

2. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato, salvo che ricorrano ragioni di urgenza, nel qual caso l'ente competente può deliberare di dare provvisoria esecuzione al provvedimento impugnato. L'esecuzione provvisoria è comunicata, con raccomandata con avviso di ricevimento, al ricorrente e all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del ministero dei Lavori pubblici.

3. Il ricorso è deciso, a seguito di istruttoria dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dal ministro dei Lavori pubblici entro sessanta giorni dalla notificazione dello stesso. La decisione è comunicata dal ministro al ricorrente e all'ente competente, che è tenuto a conformarsi ad essa.